

## -Regolamento Assemblea Regionale AGESCI della Valle d'Aosta

### Art. 1- Composizione

L'Assemblea Regionale è uno degli organi con cui il livello regionale realizza i suoi compiti, mediante la partecipazione plenaria delle Capo, dei Capi e degli Assistenti Ecclesiastici della regione. *Essa è composta dai membri indicati nell'articolo 33 dello Statuto dell'Associazione.*<sup>1</sup>

### Art. 2 - Convocati e diritto al voto

I Capi verranno convocati sulla base dell'ultimo censimento e delle eventuali comunicazioni scritte di variazione dell'organico capi pervenute in Comitato Regionale prima dell'Assemblea.

L'accertamento del diritto di voto, elettorato attivo e passivo è effettuato (a cura della Segretario dell'Assemblea) *sulla base di un apposito registro con l'indicazione del nome dei componenti l'Assemblea aventi diritto all'elettorato attivo o passivo e aggiornato annualmente dalla Segreteria Regionale entro il mese di febbraio sulla base di quanto previsto dall'art. 1. Integrazioni al registro dell'Assemblea possono essere operate, d'ufficio o dietro comunicazioni di una Co.Ca., dopo il suddetto termine e non oltre la settimana precedente la data dell'Assemblea.*

*Il registro è pubblico. Qualsiasi componente l'Assemblea può prenderne visione o richiederne copia integrale o estratti.*

### Art. 3 – Convocazione

L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali, sentito il Comitato Regionale, con preavviso, scritto o tramite bollettino o stampa associativa regionale, di almeno 20 giorni rispetto alla data fissata, specificando: la data, l'indicazione della sede, l'ordine del giorno formulato in senso cronologico di svolgimento, il calendario dei lavori, con allegati documenti e relazioni.

### Art. 4 – Ordine del giorno

L'Ordine del giorno è predisposto a cura del Consiglio Regionale, su proposta dei Responsabili Regionali.

*Entro il mese precedente la data di convocazione, ogni Co.Ca. ed ogni singolo componente dell'Assemblea, possono far pervenire ai Responsabili Regionali proposte di argomenti da sottoporre all'Assemblea.*

<sup>1</sup> STATUTO AGESCI

#### **Art. 33 - Assemblea regionale**

L'Assemblea regionale è convocata per:

- a. approvare il Progetto regionale, qualora riceva mandato in tal senso dal Convegno capi, e verificarne l'andamento;
- b. approvare (o ratificare) il programma regionale e verificarne l'attuazione;
- c. stabilire la composizione del Comitato regionale;
- d. eleggere per un triennio, fra i Capi censiti nella regione, i Responsabili regionali e gli altri membri del Comitato regionale;
- e. eleggere per un triennio i Consiglieri Generali, da scegliersi tra i Capi censiti nella Regione, salvaguardando un minimo del 30% al sesso minoritario;
- f. discutere le linee del Progetto nazionale;
- g. proporre argomenti ed esprimere un parere sull'ordine del giorno del Consiglio Generale;
- h. deliberare in merito ai conti consuntivo e preventivo.

Partecipano all'Assemblea regionale:

- tutti i Capi in servizio e gli Assistenti ecclesiastici censiti nella Regione;
- con diritto di voto e di solo elettorato attivo gli adulti censiti nella Regione che siano debitamente autorizzati alla conduzione delle Unità per l'anno in corso dai competenti

organi associati;

- con solo diritto di essere eletti i Capi a disposizione censiti nella Regione.

Le Assemblee regionali sono aperte a tutti i Capi ed adulti censiti nella Regione.

Le Regioni possono adottare la forma dell'Assemblea delegata, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Generale.

L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali almeno una volta all'anno; in caso di impossibilità di convocazione a cura dei Responsabili regionali, essa è indetta congiuntamente dai Presidenti del Comitato centrale.

I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'Ordine del giorno per esigenze di funzionalità.

#### Art. 5 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Regionale Capi è convocata in Sessione ordinaria almeno *una volta all'anno*<sup>2</sup> al fine di discutere e deliberare in merito:

- *alla relazione del Comitato Regionale;*
- *al programma annuale proposto dal Consiglio Regionale in base al Progetto regionale;*
- *al bilancio regionale consuntivo dell'anno precedente, eventuali variazioni per l'anno in corso ed il bilancio regionale preventivo per l'anno successivo;*
- *agli argomenti all'Ordine del giorno del Consiglio Generale;*
- *alla elezione dei Responsabili Regionali, dei membri a Collegio del Comitato Regionale, dei Consiglieri Generali;*
- *a quanto altro inserito all'ordine del giorno;*
- *prima della riunione del Consiglio Generale per esaminare la relazione del Comitato Centrale e le relazioni allegate.*

#### Art. 6 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea Regionale Capi può essere convocata in via straordinaria su richiesta motivata:

- a) dei due terzi del Comitato Regionale o del Consiglio Regionale;
- b) della maggioranza delle Comunità Capi censite.

La richiesta di convocazione va fatta per iscritto e deve essere diretta ai Responsabili Regionali, completa delle firme dei richiedenti.

#### Art. 7 – Convegno Capi

Ogni tre anni è convocato un Convegno Capi al fine di:<sup>3</sup>

- a) *leggere a livello della Regione lo stato dell'Associazione e della realtà giovanile e per la lettura delle esigenze dei Capi ;*
- b) *elaborare ed approvare il Progetto regionale triennale nelle sue linee di indirizzo, indicando priorità, obiettivi.*

#### Art. 8 – Presidenza

La Presidenza dell'Assemblea è assunta congiuntamente da un Capo e da una Capo, su proposta del Comitato Regionale e ratificata con voto palese dall'Assemblea.

Nel caso che non avvenga la ratifica, la Presidenza verrà assunta dai Responsabili Regionali.

#### Art. 9 - Ufficio di Presidenza

I Presidenti sono assistiti da:

- a) due segretari designati dall'Assemblea per la stesura del verbale e per la verifica della validità dell'Assemblea;

---

<sup>2</sup> Vedi art. 33 dello Statuto – nota precedente

<sup>3</sup> Art. 32 - Convegno Capi regionale

Il Convegno Capi regionale è convocato al fine di:

a. leggere a livello della Regione lo stato dell'Associazione e della realtà giovanile; per la lettura delle esigenze dei Capi può assumere direttamente quanto già analizzato dalle Zone;

b. elaborare ed approvare il Progetto regionale nelle sue linee di indirizzo, indicando priorità, obiettivi e la durata, compresa fra i tre e i cinque anni.

Ne fanno parte tutti gli adulti in servizio educativo censiti nella Regione e, con solo diritto di parola, i Capi a disposizione.

Il Convegno Capi regionale è convocato dai Responsabili regionali con frequenza adeguata alla durata stabilita per il Progetto regionale.

Il Convegno Capi regionale può demandare all'Assemblea regionale l'approvazione del Progetto nella sua stesura definitiva.

- b) due o più scrutatori per le formalità di voto, che essi propongono all'atto di iniziare il loro mandato e l'Assemblea nomina a maggioranza;
- c) *il personale della Segreteria Regionale coadiuva l'Ufficio di Presidenza per tutto ciò che concerne attività di ufficio.*

#### Art. 10 – Deleghe

L'Associazione privilegia il principio della partecipazione rispetto alla delega. E' quindi consentito delegare per scritto altra persona avente diritto al voto, esclusivamente nei seguenti casi di impedimento:

- a) partecipazione ad attività associative a livello nazionale;
- b) partecipazione su esplicito mandato regionale ad incontri od attività extra-associative;
- c) malattia o altro grave (e giustificato) impedimento, a giudizio insindacabile dei Responsabili Regionali.
- d) In ogni caso ogni membro dell'Assemblea non può essere portatore di più di una delega.

#### Art. 11 – Validità e quorum

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se sono presenti fisicamente almeno il 50% degli aventi diritto al voto e la presenza di almeno un Capo per ciascun Gruppo censito; in seconda convocazione è valida se sono presenti il 50% degli aventi diritto al voto e la presenza di almeno un capo per i 3/5 dei gruppi censiti.

I Segretari comunicano entro un'ora dall'inizio dell'Assemblea il numero dei presenti aventi diritto al voto, per determinare il quorum dei voti. Tale numero fa fede per il calcolo del quorum, indipendentemente dalle successive presenze in Assemblea.

Il quorum si intende arrotondato per difetto.

Non è possibile determinare il quorum sulla base alle schede votate.

#### Art. 12 – Segreteria

I Segretari dell'Assemblea provvedono alla redazione del verbale della sessione, che verrà letto al Consiglio Regionale seguente, e devono indicare i Gruppi presenti, i Capi presenti, l'ordine del giorno, l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Ciascun Capo può richiedere che venga messa a verbale una sua dichiarazione.

I Segretari e gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto.

#### Art. 13 – Diritto e ordine di intervento

Hanno diritto di intervento tutti i membri e gli invitati.

E' inoltre facoltà dei Presidenti concedere la parola ad altre persone.

Nella discussione nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dai presidenti.

I Presidenti possono revocare la facoltà di parola quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione, o si protragga oltre cinque minuti.

Coloro che richiedono di parlare, hanno la parola –salvo diverso avviso dei Presidenti- nell'ordine d'iscrizione.

Coloro che richiedono la parola per mozione d'ordine, qualora i Presidenti la ritengano tale, ne hanno diritto alla fine dell'intervento in corso.

#### Art. 14 – Mozioni d'ordine

Coloro che intendono proporre mozioni devono depositare il testo scritto presso i Presidenti entro il termine stabilito dai Presidenti. I Presidenti, d'intesa con i proponenti, ove necessario propongono modifiche formali o destinate a chiarire il senso delle mozioni, e coordinano fra loro mozioni di contenuto analogo al fine di fornire ai Presidenti un testo organico per le votazioni.

Il dibattito relativo alle mozioni d'ordine è normalmente limitato ad un intervento a favore e uno contrario, e la mozione viene quindi messa immediatamente ai voti.

#### Art. 15 – Altre mozioni

Al termine del dibattito su un singolo punto o su punti fra loro analoghi, si procede alla votazione delle mozioni concernenti scrutinio palese.

Si potranno esprimere dichiarazioni di voto.

Una mozione può essere votata per punti separati su decisione dei presidenti o tramite mozione d'ordine approvata.

Qualora su una mozione siano presentati uno o più emendamenti, essa è messa ai voti dapprima nella forma emendata, iniziando dall'emendamento più radicale. Se tutti gli emendamenti sono respinti, la mozione è messa ai voti nel testo originale.

#### Art. 16 – Commissioni di lavoro

Su proposta dell'Assemblea o dei Presidenti, possono essere istituite Commissioni di lavoro, formate da Capi designati dai Presidenti medesimi, su singoli argomenti e a carattere istruttorio per l'approfondimento preliminare della materia, per la stesura di mozioni o, in ogni caso, per la redazione di atti e documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### Art. 17 – Presentazione delle candidature

Ogni candidatura, sia a membro del Comitato Regionale, sia a Consigliere Generale, deve essere accompagnata dalla presentazione della persona, delle sue esperienze, delle sue intenzioni relativamente all'incarico, entro i termini previsti dai presidenti.

E' consentito che tale presentazione non sia solo individuale, ma sia frutto di un lavoro di una o più Comunità Capi ed espressione di esse.

Il Comitato Regionale e/o il Consiglio Regionale potranno proporre un numero di candidati non inferiore al numero di incarichi da coprire. L'elenco dei candidati deve essere reso pubblico.

Ciascun componente l'Assemblea può proporre candidature entro un termine previsto dai Presidenti (dell'Assemblea)

Non è previsto dibattito, ma è consentito chiedere chiarimenti sulle presentazioni dei candidati.

L'elezione dei candidati non costituisce implicita approvazione di programma.

Le candidature devono di massima seguire i seguenti criteri:

- ricerca della parità numerica tra maschi e femmine in comitato;
- ricerca di equilibrio candidando almeno un capo per ciascun Gruppo.

#### Art. 18 – Votazioni

Nessuna deliberazione può essere messa ai voti se in contrasto con lo Statuto, con i Regolamenti Agisci e con il seguente regolamento regionale, salvo le proposte di modifica al regolamento regionale stesso.

Le votazioni sono espresse con voto palese, ad eccezione di quelle sulle persone che devono essere assunte a scrutinio segreto.

#### Art. 19 – Elezioni

Risulta eletto il candidato che ha ottenuto:

- due terzi dei voti per le cariche di Responsabili Regionali;
- la maggioranza assoluta dei voti per tutti gli altri incarichi.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

Gli scrutatori comunicano all'Assemblea i criteri a cui si atterranno per l'eventuale annullamento di voti prima dell'inizio dello scrutinio stesso.

- Per le linee progettuali è sufficiente la maggioranza relativa.

#### Art. 20 – Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate dai due terzi dei presenti, sulla base di un testo precedentemente inserito all'ordine del giorno, ed entrano in vigore immediatamente.

#### Art. 21 – Casi non previsti

Per i casi e le situazioni non espressi nel presente regolamento, fa testo lo Statuto, il regolamento dell'Associazione ed il regolamento del Consiglio Generale dell'Agesci.

*Nel caso in cui questo regolamento sia in contrasto con Statuto o Regolamenti Agisci, il presente regolamento dovrà essere quanto prima adeguato, nel frattempo valgono le regole decise a livello Nazionale.*